REGOLAMENTO APIART

Associazione Professionale Italiana Arteterapeuti

Premessa

Il presente Regolamento disciplina l'attuazione dello Statuto di APIART – Associazione Professionale Italiana Arteterapeuti, in applicazione della **Legge 14 gennaio 2013, n. 4** e della **Norma UNI 11592**.

Il Regolamento definisce i requisiti e le modalità di iscrizione all'Associazione, gli obblighi relativi alla formazione permanente, i servizi e le opportunità riservati ai soci, il funzionamento delle articolazioni territoriali e i requisiti e gli impegni previsti per le Scuole di formazione riconosciute da APIART.

PARTE PRIMA – I SOCI

Art. 1 – Requisiti per l'iscrizione all'Associazione

Il professionista che intende iscriversi ad APIART deve dimostrare il possesso delle competenze, delle abilità e delle conoscenze previste dalla Norma UNI di riferimento.

Il possesso dei requisiti può essere attestato attraverso una delle seguenti modalità:

1. conseguimento del diploma presso una delle Scuole di formazione riconosciute da APIART, corredato da curriculum vitae;
2. possesso di una certificazione di parte terza attestante la conformità alla Norma UNI, corredata da curriculum vitae.

La documentazione deve essere presentata secondo le modalità indicate dall'Associazione. regolamento

Art. 2 – Modalità di ammissione

La richiesta di iscrizione ad APIART deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Associazione e deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 1.

La domanda e la relativa documentazione vengono esaminate dalla Commissione competente.

In caso di accoglimento, il nuovo socio riceve comunicazione dell'avvenuta iscrizione e l'assegnazione del proprio numero di registrazione.

Il socio può inoltre inserire, all'interno dell'Elenco Soci APIART pubblicato sul sito dell'Associazione, un collegamento a una propria pagina web professionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della Legge 4/2013. regolamento

Art. 3 – Formazione permanente dei soci

La formazione permanente e l'aggiornamento professionale costituiscono requisiti necessari per il mantenimento della qualifica di socio APIART, in attuazione della Legge 4/2013, dello Statuto e del Codice Etico dell'Associazione.

Ogni arteterapeuta iscritto è tenuto a mantenere nel tempo un adeguato livello di competenza professionale attraverso l'aggiornamento, la formazione continua e la supervisione.

APIART riconosce nella formazione permanente e nel *Lifelong Learning* strumenti fondamentali per accompagnare il professionista durante l'intero arco della propria attività professionale.

La formazione permanente è finalizzata a:

- mantenere e accrescere la qualità professionale dell'arteterapeuta;
- favorire l'aggiornamento delle conoscenze e delle competenze professionali;
- sostenere il riconoscimento e la valorizzazione della professione nei diversi ambiti applicativi;
- sviluppare competenze utili alla gestione dell'attività professionale;
- favorire la capacità di riflessione critica sulla propria esperienza lavorativa;
- promuovere attività di studio e ricerca;
- sostenere la divulgazione e lo sviluppo della cultura dell'Arteterapia;
- favorire il confronto, lo scambio e la crescita professionale tra i soci.

Ogni socio è tenuto a svolgere, nell'arco di ciascun triennio, almeno **75 ore complessive di formazione continua e/o supervisione**, garantendo comunque un minimo di **15 ore per ciascun anno**. regolamento

Art. 3.1 – Organizzazione e programmazione della formazione permanente APIART

Il **Consiglio Direttivo e la Segreteria APIART costituiscono la Commissione Tecnico-Scientifica che cura la formazione permanente** dell'Associazione.

La Commissione Tecnico-Scientifica svolge funzioni di indirizzo, confronto e verifica della coerenza generale delle attività di formazione permanente con le finalità dell'Associazione e con gli standard professionali di riferimento.

La **ricerca, la raccolta e l'elaborazione delle proposte formative sono affidate al Coordinamento APIART**, che svolge una funzione propositiva e di raccordo, favorendo l'ascolto dei bisogni formativi dei soci e delle diverse realtà territoriali.

A tal fine, il Coordinamento:

- raccoglie i bisogni e le richieste formative espressi dai soci;
- individua temi e ambiti di interesse per l'aggiornamento professionale;

- ricerca e raccoglie proposte formative coerenti con le finalità dell'Associazione;
- individua professionisti, docenti ed esperti in possesso di competenze adeguate;
- può proporre collaborazioni con enti, istituzioni e altri soggetti qualificati;
- elabora le proposte definendone obiettivi, contenuti, modalità di svolgimento, destinatari ed eventuali costi;
- trasmette le proposte al Presidente e alla Commissione Tecnico-Scientifica.

La Commissione Tecnico-Scientifica può formulare osservazioni e indicazioni sulle proposte ricevute, con particolare riferimento alla loro coerenza con le finalità di APIART e con i requisiti previsti per la formazione permanente.

La decisione finale in merito all'approvazione e all'attivazione delle singole iniziative formative spetta al Presidente di APIART, sentita, ove ritenuto necessario, la Commissione Tecnico-Scientifica.

Il Presidente può approvare la proposta, richiedere modifiche o integrazioni oppure non autorizzarne l'attivazione.

Le decisioni assunte vengono comunicate agli organismi interessati e, per opportuna informazione, al Consiglio Direttivo.

La Segreteria cura gli aspetti organizzativi, amministrativi e comunicativi necessari alla realizzazione delle iniziative approvate.

Art. 3.2 – Modalità di realizzazione della formazione permanente

APIART può realizzare e promuovere attività di formazione permanente attraverso diverse modalità:

a) Formazione organizzata direttamente da APIART

APIART può organizzare corsi, seminari, convegni, webinar, workshop, incontri di approfondimento, supervisioni e altre iniziative coerenti con le finalità associative.

b) Formazione realizzata in collaborazione

APIART può realizzare iniziative formative in collaborazione o partnership con enti, istituzioni, servizi, Scuole di formazione riconosciute e altri soggetti qualificati.

c) Formazione organizzata da soggetti esterni

APIART può riconoscere e promuovere specifiche iniziative organizzate da soggetti esterni attraverso la concessione del proprio patrocinio.

La concessione del patrocinio non comporta alcun contributo economico da parte dell'Associazione.

Art. 3.3 – Patrocinio APIART per le attività formative

I soggetti che intendono richiedere il patrocinio APIART per un'attività formativa devono presentare una proposta dettagliata che consenta all'Associazione di valutarne contenuti e finalità.

La richiesta deve contenere almeno:

- titolo dell'iniziativa;
- finalità e obiettivi;
- programma;
- durata e monte ore;
- modalità di svolgimento;
- destinatari;
- nominativi e curricula dei docenti o formatori;
- eventuale quota di partecipazione;
- materiale informativo e promozionale, ove disponibile.

Il patrocinio costituisce una forma di riconoscimento della specifica iniziativa e della sua coerenza con le finalità professionali, scientifiche e culturali di APIART.

La concessione del patrocinio riguarda esclusivamente l'iniziativa per la quale è stata presentata e accolta la richiesta e non comporta alcun contributo economico da parte dell'Associazione.

Con la concessione del patrocinio viene autorizzato l'utilizzo del logo APIART esclusivamente sul materiale relativo all'iniziativa approvata.

Il logo deve essere accompagnato dalla dicitura:

«Con il patrocinio dell'Associazione Professionale Italiana Arteterapeuti – APIART».

Il soggetto promotore si impegna a utilizzare correttamente il logo e a comunicare ad APIART eventuali modifiche sostanziali rispetto al programma approvato.

Art. 3.4 – Attività formative proposte dalle Scuole riconosciute APIART

Le Scuole riconosciute da APIART possono organizzare autonomamente corsi, seminari, workshop, webinar, convegni e altre attività formative.

Il riconoscimento della Scuola da parte di APIART **non comporta l'automatico riconoscimento delle singole attività formative organizzate dalla Scuola come formazione permanente o aggiornamento professionale APIART**.

Qualora una Scuola riconosciuta intenda proporre una propria iniziativa come **attività di formazione permanente o aggiornamento professionale riconosciuta da APIART**, deve presentare preventivamente all'Associazione **specifica richiesta di patrocinio**.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna iniziativa e deve contenere la documentazione prevista dall'art. 3.3.

Solo a seguito della concessione del patrocinio la Scuola può presentare la specifica iniziativa come attività riconosciuta da APIART ai fini della formazione permanente e dell'aggiornamento professionale dei soci.

La concessione del patrocinio riguarda esclusivamente la specifica iniziativa per la quale è stata richiesta e non si estende automaticamente ad altre attività organizzate dalla medesima Scuola.

Per ogni nuova attività che si intenda proporre come formazione permanente riconosciuta da APIART deve pertanto essere presentata una nuova richiesta.

Le Scuole sono tenute a distinguere chiaramente, in tutte le proprie comunicazioni, tra:

- il **riconoscimento della Scuola da parte di APIART**;
- il **patrocinio APIART concesso alla specifica iniziativa formativa**.

Non è consentito utilizzare il riconoscimento della Scuola in modo tale da far ritenere che tutte le attività da essa organizzate siano automaticamente riconosciute, approvate o patrocinate da APIART.

Art. 3.5 – Attività riconosciute ai fini della formazione permanente

APIART riconosce come formazione permanente le attività caratterizzate da contenuti strettamente connessi all'Arteterapia e/o a discipline correlate e coerenti con lo sviluppo delle competenze professionali dell'arteterapeuta.

Le attività possono riguardare l'applicazione professionale dell'Arteterapia negli ambiti educativo, sociale, clinico e negli altri contesti di esercizio della professione, nonché l'approfondimento di metodologie e discipline correlate.

La conduzione delle attività formative deve essere affidata a professionisti in possesso di curricula e competenze adeguati alle tematiche trattate.

Per le tematiche strettamente connesse all'Arteterapia viene privilegiata la formazione **in presenza**; può essere riconosciuta anche la modalità **online** per le discipline correlate e negli specifici casi ritenuti idonei.

Sono riconosciute, tra le altre, le seguenti attività:

Nell'ambito dell'Arteterapia

- partecipazione a convegni di Arteterapia;

- partecipazione a webinar e workshop di Arteterapia;
- Master e Corsi di Alta Formazione in Arteterapia;
- partecipazione in qualità di relatore a convegni, webinar e workshop;
- attività di docenza in corsi di Alta Formazione in Arteterapia;
- partecipazione a eventi formativi organizzati dalle Scuole riconosciute, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3.4;
- attività di supervisione professionale.

Nell'ambito delle discipline correlate all'Arteterapia

- partecipazione a convegni multidisciplinari;
- partecipazione a webinar e workshop;
- partecipazione in qualità di relatore a convegni, webinar e workshop pertinenti all'ambito professionale.

Queste tipologie corrispondono sostanzialmente a quelle previste dal Regolamento vigente. regolamento

Art. 3.6 – Documentazione e verifica della formazione permanente

Ogni tre anni, a decorrere dalla prima iscrizione, il socio è tenuto a dichiarare le attività di formazione permanente svolte nel triennio precedente.

La dichiarazione deve essere effettuata attraverso l'apposito modulo di autocertificazione predisposto da APIART.

Il monte ore richiesto è pari ad almeno **75 ore complessive di formazione continua e/o supervisione nel triennio**, con un minimo di **15 ore per ciascun anno**.

Il socio è tenuto a conservare la documentazione comprovante le attività dichiarate.

APIART si riserva la facoltà di effettuare periodicamente controlli, anche a campione, sulle autocertificazioni presentate.

In caso di controllo, il socio è tenuto a fornire copia degli attestati e della documentazione comprovante quanto dichiarato. regolamento

Art. 3.7 – Inadempimenti relativi alla formazione permanente

In caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla formazione permanente, il socio è tenuto a fornire eventuali valide motivazioni documentate e a regolarizzare la propria posizione entro sei mesi.

Qualora la posizione non venga regolarizzata entro tale termine, il professionista viene sospeso dall'Elenco Soci APIART.

Il singolo caso viene quindi sottoposto, su mandato del Consiglio Direttivo, al Collegio dei Probiviri, che procede secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Codice Etico e dai regolamenti associativi. regolamento

Art. 4 – Rinnovo dell'iscrizione

Il rinnovo dell'iscrizione ad APIART è subordinato:

- al pagamento della quota associativa;
- al possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale;
- all'assolvimento degli obblighi relativi alla formazione permanente;
- alla presentazione delle autocertificazioni richieste dall'Associazione;
- alla dichiarazione relativa all'eventuale presenza o assenza di reclami scritti.

La quota associativa deve essere versata entro il **31 agosto di ogni anno**.

Contestualmente al rinnovo, il socio può comunicare eventuali aggiornamenti dei propri dati personali e professionali.

Il socio che non regolarizzi la propria posizione entro sei mesi decade dall'Elenco Soci APIART. regolamento

Art. 5 – Opportunità e servizi riservati ai soci

Il socio in regola con gli obblighi associativi può accedere alle opportunità e ai servizi messi a disposizione da APIART.

In particolare può:

- accedere alla polizza assicurativa convenzionata tra APIART e UNIPOL;
- segnalare manifestazioni scientifiche e culturali attraverso i canali dell'Associazione, previa autorizzazione;
- richiedere il patrocinio e l'utilizzo del marchio APIART per iniziative coerenti con le finalità associative;
- usufruire della visibilità professionale offerta attraverso l'Elenco Soci pubblicato sul sito APIART;
- inserire nella propria scheda professionale un collegamento al proprio sito;
- indicare sulla propria carta intestata e negli strumenti di comunicazione professionale l'iscrizione ad APIART e il proprio numero di registrazione;
- sottoporre quesiti di carattere fiscale al consulente APIART;
- consultare, per finalità di studio e ricerca e secondo le modalità stabilite dall'Associazione, le tesi presenti negli archivi delle Scuole riconosciute.

Il socio può utilizzare, ad esempio, la seguente dicitura:

Nome Cognome – Arteterapeuta APIART – iscritta/o all'Elenco Soci APIART n. ___ – ai sensi della Legge 4/2013. regolamento

Art. 6 – Soci onorari

Possono essere ammessi in qualità di soci onorari personalità che si siano distinte per meriti personali, professionali, scientifici, culturali o artistici pubblicamente riconosciuti nel campo dell'Arteterapia o delle discipline affini.

La nomina viene effettuata dal Consiglio Direttivo, su proposta di uno dei suoi componenti, potendo tenere conto anche delle indicazioni provenienti dai soci.

I soci onorari possono partecipare attivamente alla vita associativa, ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali. regolamento

PARTE SECONDA – LE SEZIONI REGIONALI

Art. 7 – Sezioni Regionali

Le Sezioni Regionali favoriscono la partecipazione dei soci, il confronto professionale e il collegamento tra APIART e le diverse realtà territoriali.

Ogni Sezione è coordinata da un Responsabile, che può organizzare momenti di incontro e di scambio anche a carattere interregionale. In relazione alle esigenze organizzative può essere individuato anche un Segretario.

Le Sezioni Regionali hanno il compito di:

- informare e orientare le persone interessate all'iscrizione all'Associazione;
- raccogliere e condividere con i soci problematiche e bisogni connessi all'esercizio della professione;
- favorire l'individuazione di temi che necessitano di approfondimento;
- promuovere momenti informativi sul territorio rivolti ai professionisti, agli enti e alle istituzioni;
- contribuire all'aggiornamento dei soci rispetto all'evoluzione del quadro professionale;
- elaborare progetti e iniziative da sottoporre preventivamente agli organismi competenti dell'Associazione;
- collaborare con enti, istituzioni e associazioni significative presenti sul territorio;
- favorire la partecipazione dei soci alla vita associativa.

Le Sezioni Regionali sono pubblicate sul sito APIART e periodicamente aggiornate. regolamento

PARTE TERZA – IL PERCORSO FORMATIVO

Art. 8 – Riconoscimento delle Scuole di formazione

Possono richiedere il riconoscimento da parte di APIART le Scuole di Formazione in Arteterapia che documentino il possesso dei requisiti previsti dalla Norma UNI e dal presente Regolamento.

Art. 8.1 – Certificazione e articolazione del percorso formativo

La Scuola che richiede il riconoscimento deve possedere la certificazione relativa alla Norma UNI presso un ente riconosciuto da Accredia.

Il percorso formativo deve avere durata triennale e prevedere complessivamente **1.200 ore**, secondo quanto stabilito dalla Norma UNI.

La formazione a distanza non può superare il **30% della formazione teorica**.

Le indicazioni orarie minime riportate nel Regolamento vigente sono:

Attività	**Monte ore minimo**
Laboratori	300 ore
Lezioni teoriche	150 ore
Tirocinio annuale	150 ore
Supervisione	100 ore

Per ogni ulteriore specifica si rinvia alla Norma UNI. regolamento

Art. 8.2 – Documentazione richiesta per il riconoscimento

La Scuola che intende ottenere il riconoscimento APIART deve presentare la documentazione relativa ai seguenti aspetti.

Logo e marchio

Deve essere comunicato il nome completo della Scuola, accompagnato dal logo e dal marchio utilizzati.

Sede e recapiti

Devono essere indicati:

- indirizzo della Segreteria;
- recapiti;
- orari di apertura al pubblico;
- sito internet;

- eventuali canali social;
- sede o sedi nelle quali si svolgono le attività formative, qualora diverse dalla sede della Segreteria.

Programma formativo

Deve essere presentata una documentazione dettagliata del programma, con indicazione, per ciascun anno di corso, di:

- materie;
- numero di ore;
- modalità didattiche;
- nominativo del docente.

La frequenza obbligatoria minima deve essere pari almeno al **70%**.

Devono inoltre essere indicate le modalità previste per il recupero delle assenze. regolamento

Art. 8.3 – Corpo docente

La Scuola deve presentare l'elenco dei docenti corredato dai rispettivi curricula.

Il corpo docente deve essere costituito da almeno **cinque docenti**, compreso il Direttore didattico, che siano arteterapeuti iscritti ad APIART e certificati secondo la Norma UNI. regolamento

Art. 8.4 – Supervisione e tirocinio

La Scuola deve fornire una descrizione delle modalità di svolgimento della supervisione, specificando, tra gli altri elementi:

- il rapporto tra numero di supervisori e studenti;
- l'eventuale supervisione a distanza;
- le modalità di verifica del tirocinio.

Deve inoltre essere descritta l'organizzazione del tirocinio nei diversi anni di corso, indicando, ove previsto:

- tirocinio di affiancamento;
- tirocinio di conduzione;
- tipologie di utenza;
- modalità organizzative;
- elaborati richiesti agli studenti. regolamento

Art. 8.5 – Caratteristiche della didattica

Le attività laboratoriali e la supervisione devono essere condotte, per almeno l'**80% del relativo monte ore**, da arteterapeuti iscritti ad APIART.

Le Scuole devono prevedere nel percorso formativo una o più lezioni dedicate all'orientamento alla professione, per un monte ore minimo complessivo di **3 ore**.

Tali incontri devono illustrare:

- il quadro normativo aggiornato;
- le caratteristiche della professione;
- le diverse possibilità di esercizio professionale.

Per tali attività può essere richiesto l'intervento di un esperto APIART.

La Scuola si impegna inoltre a informare gli studenti, fin dal primo anno, della possibilità di iscriversi alla newsletter APIART. regolamento

Art. 8.6 – Verifica degli studenti e prova finale

La Scuola deve prevedere almeno una verifica annuale degli studenti, della quale deve essere redatto apposito verbale di esame da rendere disponibile ad APIART in caso di richiesta.

Il percorso formativo deve concludersi con la redazione e la discussione di una tesi finale.

Nella Commissione incaricata della discussione della tesi deve essere prevista la presenza di un **commissario esterno APIART**.

Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio del commissario sono a carico della Scuola.

È inoltre previsto un gettone di presenza pari a **150 euro lordi**, sia nel caso di partecipazione in presenza sia nel caso di partecipazione online. regolamento

Art. 8.7 – Archivio delle tesi

Ogni Scuola riconosciuta deve disporre di un archivio digitale delle tesi discusse.

Sul sito della Scuola deve essere pubblicato un elenco contenente almeno:

- titolo;
- autore;
- argomento.

La documentazione deve poter essere resa disponibile, su richiesta, al Centro di Documentazione APIART.

I soci APIART possono consultare il materiale secondo le modalità stabilite dall'Associazione. regolamento

Art. 8.8 – Trasparenza delle informazioni e requisiti di accesso

Le informazioni relative al percorso formativo devono essere improntate alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare riferimento ai contenuti e ai costi.

La Scuola deve rendere chiaramente visibili i requisiti di accesso al percorso formativo previsti dalla Norma UNI.

In particolare:

- possesso di un diploma di laurea triennale oppure, in alternativa, di un percorso formale, non formale o informale assimilabile qualitativamente e quantitativamente almeno a una laurea triennale secondo il livello EQF previsto;
- età minima di **22 anni**.

La Scuola assume la piena responsabilità della verifica dei requisiti di accesso.

L'ammissione al percorso di persone prive dei requisiti previsti dalla Norma UNI potrebbe comportare, una volta conseguito il diploma, l'impossibilità di accedere all'iscrizione ad APIART. regolamento

Art. 9 – Impegni delle Scuole riconosciute

Le Scuole riconosciute da APIART si impegnano a:

- inserire sul proprio sito e nei propri strumenti informativi il logo APIART e il collegamento al sito dell'Associazione;
- rendere disponibile il Regolamento APIART;
- mantenere un comportamento professionalmente ed eticamente corretto;
- rispettare il ruolo istituzionale dell'Associazione;
- evitare azioni o comunicazioni che possano generare confusione rispetto al rapporto esistente tra la Scuola e APIART;
- garantire chiarezza e trasparenza nelle informazioni rivolte agli studenti e agli utenti;
- rispettare le disposizioni relative all'utilizzo del nome e del marchio APIART.

Eventuali comportamenti non conformi possono essere sottoposti agli organismi competenti dell'Associazione per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti previsti. regolamento

Art. 9.1 – Attività di aggiornamento professionale organizzate dalle Scuole

Le Scuole riconosciute possono organizzare autonomamente le proprie attività formative.

Qualora intendano presentare una specifica iniziativa come **formazione permanente o aggiornamento professionale riconosciuto da APIART**, devono richiedere preventivamente il patrocinio dell'Associazione.

Il riconoscimento della Scuola non costituisce infatti riconoscimento automatico delle singole attività formative da essa organizzate.

La richiesta di patrocinio deve essere presentata per ciascuna iniziativa.

Solo dopo la concessione del patrocinio la Scuola può:

- presentare l'attività come riconosciuta da APIART ai fini della formazione permanente;
- utilizzare il logo APIART in relazione alla specifica iniziativa;
- riportare nel materiale informativo la dicitura relativa al patrocinio;
- richiedere la diffusione dell'iniziativa attraverso i canali istituzionali dell'Associazione.

La concessione del patrocinio a una determinata attività non costituisce autorizzazione permanente e non si estende automaticamente alle successive iniziative della Scuola.

Per ogni nuova attività proposta come formazione permanente riconosciuta da APIART deve essere presentata una nuova richiesta.

La Scuola è tenuta a evitare qualsiasi comunicazione che possa far ritenere che tutte le proprie attività formative siano automaticamente riconosciute o patrocinate da APIART in virtù del solo riconoscimento della Scuola.

Art. 9.2 – Promozione delle iniziative delle Scuole

APIART può dare visibilità alle iniziative delle Scuole riconosciute, con particolare riferimento alle attività rivolte alla formazione permanente.

Le modalità e i tempi di pubblicazione e diffusione attraverso i canali istituzionali dell'Associazione sono definiti da APIART.

Per le attività che intendano utilizzare il marchio APIART o essere presentate come formazione permanente riconosciuta dall'Associazione resta obbligatoria la preventiva richiesta e concessione del patrocinio.

La Scuola che ottiene il patrocinio si impegna a:

- utilizzare correttamente il logo APIART;
- rispettare le modalità di comunicazione autorizzate;
- mantenere informata l'Associazione sulle principali fasi di realizzazione dell'iniziativa;
- trasmettere, quando richiesto, il materiale informativo definitivo;
- comunicare preventivamente eventuali modifiche sostanziali riguardanti programma, docenti, durata o finalità dell'attività approvata.

Il Regolamento vigente già prevede la possibilità di promuovere le iniziative delle Scuole e disciplina la richiesta di patrocinio; questa formulazione rende più chiara la distinzione tra riconoscimento della Scuola e patrocinio della singola attività. regolamento

Art. 10 – Utilizzo del nome, del logo e del marchio APIART

Il nome, il logo e il marchio APIART possono essere utilizzati esclusivamente nei casi e secondo le modalità autorizzate dall'Associazione.

La qualità di socio APIART o di Scuola riconosciuta APIART non comporta automaticamente il diritto di utilizzare il marchio dell'Associazione per attività formative, eventi, progetti o altre iniziative.

In caso di patrocinio, il logo APIART deve essere utilizzato esclusivamente in relazione all'iniziativa autorizzata e accompagnato dalla dicitura:

«Con il patrocinio dell'Associazione Professionale Italiana Arteterapeuti – APIART».

L'utilizzo del nome e del marchio dell'Associazione deve avvenire in modo chiaro e corretto e non deve generare equivoci circa la titolarità, l'organizzazione o la responsabilità dell'iniziativa.

APIART può richiedere la modifica o la rimozione di materiali che utilizzino il proprio nome o marchio in maniera non conforme alle autorizzazioni concesse.

Art. 10-bis · Deleghe assembleari

Le associate e gli associati impossibilitati a partecipare all?Assemblea possono conferire delega scritta a un?altra persona associata, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto.

Le deleghe devono essere trasmesse alla Segreteria APIART almeno 24 ore prima dell?orario previsto per l?inizio dell?Assemblea, secondo le modalità indicate nella convocazione.

Il termine è stabilito per consentire la verifica della regolarità delle deleghe e la corretta organizzazione delle operazioni assembleari. Le deleghe pervenute oltre tale termine non sono ammesse ai fini della rappresentanza e delle votazioni.

La presente disposizione si applica alle Assemblee convocate successivamente alla sua approvazione, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 11 · Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto APIART, al Codice Etico, alla Legge 4/2013, alla Norma UNI 11592 e alle ulteriori disposizioni applicabili.

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dello Statuto, prevalgono le disposizioni statutarie.

Le modifiche al presente Regolamento sono adottate secondo le modalità e le competenze previste dallo Statuto.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.